

COMUNE DI CONCO  
R.P. n. 102 II 7-8-86  
Pubblicato all'Albo Pretorio  
dal 22-7-86 al 6-8-86

COMUNE DI CONCO  
R.P. n. 122 II 4-10-85  
Pubblicato all'Albo Pretorio  
dal 19-9-85 al 3-10-85



Il Nesso C.le  
*Belletti*



Il Nesso C.le  
*Belletti*

SPETTABILE REGGENZA DEI SETTE COMUNI

. . . . .


REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

APPROVATO CON DELIBERAZIONE di CONSIGLIO

n° 84 del 29-6-1983

IL SINDACO

*Merodi*



IL SEGRETARIO

*Merodi*

A CURA DELL'UFFICIO PIANI E PROGRAMMI DELLA COMUNITA' MONTANA  
IN COLLABORAZIONE CON L'ISPETTORATO DISTRETTUALE DELLE FORESTE  
DI ASIAGO

CAPO 1° SERVIZIO DI POLIZIA RURALE

- Art. 1 - Il servizio di Polizia Rurale ha per scopo di assicurare, sul territorio di competenza, la regolare applicazione delle leggi e dei regolamenti promulgati dallo Stato e dalla Regione nonchè delle disposizioni emanate dagli Enti al fine della tutela, conservazione ed incremento dei beni agro-silvo-pastorali e del rispetto dell'ambiente.
- Art. 2 - Il servizio di Polizia Rurale è diretto dal Sindaco o da suo delegato e viene svolto oltre che dagli agenti municipali, anche dagli ufficiali e agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza e del Corpo Forestale dello Stato e della Regione nonchè da enti e associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente. Gli agenti giurati debbono possedere i requisiti di cui all'art. 138 del T.U. delle leggi di P.S. approvato con R.D. 18.6.31 n. 773 e prestare giuramento innanzi al Pretore.
- Art. 3 - Le guardie particolari giurate dipendenti da Istituti o enti e da privati, sono tenute al rispetto dell'art. 139 del T.U. delle Leggi di P.S. approvate con R.D. 18.6.31, n. 773 per quanto concerne la prestazione del servizio a richiesta della Autorità di Pubblica Sicurezza e degli Agenti e Ufficiali di Pubblica Sicurezza e di Polizia Giudiziaria.
- Art. 4 - Il Sindaco può emettere ordinanze sulla materia riguardante il presente regolamento.

CAPO 2° TUTELA DELLA PROPRIETA'

- Art. 5 - E' vietato l'accesso, la sosta e l'attraversamento dei fondi di proprietà altrui pubblica o privata, anche se non in attività di coltura e muniti dei recinti o dei ripari di cui all'art. 637 del C.P., salvo i casi previsti dall'art. 843 del C.C. Gli aventi diritto al passaggio nei fondi come sopra indicati, debbono praticarlo in modo tale da non recare danno alcuno ai fondi medesimi.
- Art. 6 - Il diritto di passaggio nei fondi altrui, come definiti al 1° comma dell'art. 5 precedente, col bestiame sia sciolto che aggiogato, deve essere esercitato con l'adozione di tutte le misure atte a prevenire i danni che possono essere cagionati all'altrui proprietà.
- Art. 7 - L'esercizio della caccia e della pesca è regolato dalle apposite disposizioni di legge.
- Art. 8 - L'utilizzo di boschi deve avvenire nel rispetto della Legge Regionale n. 52 del 13.9.1978 e delle norme contenute nelle prescrizioni di massima e polizia forestale in vigore ai sensi del R.D.L. 3 dicembre 1923, n. 3267 nonché degli usi.
- Art. 9 - E' fatto divieto di asportare legna, anche se abbandonata, rastrellare e raspollare sui fondi altrui, anche se spogliati del prodotto, salvo autorizzazione del proprietario ovvero del Sindaco per la proprietà pubblica nel rispetto delle vigenti regolamentazioni in materia e degli usi.
- Art. 10 - E' fatto divieto di danneggiare fabbricati, ricoveri manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata.

Art. 11 - E' fatto divieto di bruciare l'erba secca dei prati e altri residui vegetali, in tutto il territorio di competenza salvo casi particolari e previa autorizzazione del Sindaco.

Le infrazioni sono punite a norma dell'art. 3 della Legge 9.10.1967, n. 950 e qualora ne sia seguito danno al bosco il colpevole è obbligato al risarcimento del danno.

Qualora si ravvisano gli estremi dei reati di cui all'art. 423 e seguenti del C.P., viene inoltrata automaticamente denuncia all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12 - E' fatto divieto di pascolare bestiame in genere sul fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario del fondo.

Art. 13 - La custodia del bestiame deve essere effettuata da persone idonee.

Art. 14 - Il pascolo notturno è consentito solo nei fondi interamente chiusi da recinti fissi e funzionali, in modo da evitare i danni che, per lo sbandamento del bestiame, potrebbero derivare alle proprietà circostanti.

Art. 15 - E' fatto divieto di pascolare il bestiame di qualunque specie, nei boschi così come definito dall'art. 14 della Legge Regionale 13.9.1978, n. 52 salvo esplicita autorizzazione dell'Autorità forestale competente.

Art. 16 - Il pascolo in generale viene esercitato nel rispetto della proprietà fatto salvo l'esercizio del pascolo su suolo pubblico soggetto a speciale normativa nonchè le consuetudini ed usi locali.

Art. 17 - Non si possono accendere fuochi nella campagna che in casi di assoluta necessità e per comprovate esigenze agricole e salvo che questi non siano accesi negli appositi focolari esterni realizzati dall'autorità comunale e indicati con apposito segnale. Anche in questi casi dovranno essere osservate tutte le misure necessarie per prevenire danni alla proprietà, e per evitare ogni pericolo d'incendio. E' vietato a chiunque di accendere fuochi nei boschi a distanza inferiore di cento metri dai medesimi, salvo le eccezioni previste contenute nelle prescrizioni di massima e di Polizia forestale vigenti nella Provincia di Vicenza ai sensi del R.D.L. 3 dicembre 1923, n. 3267. Al fine di prevenire gli incendi, il Sindaco può disporre, con apposita ordinanza, l'obbligo di falciatura ed asportazione dell'erba da parte dei proprietari di terreni circostanti agli abitati e di terreni in cui la coltura agraria risulti abbandonata.

Art. 18 - Per coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornare nei boschi è consentito accendere con le necessarie cautele, negli spazi vuoti, previamente ripuliti da foglie, da erbe secche e da altre materie facilmente infiammabili, il fuoco strettamente necessario per il riscaldamento o per la cottura delle vivande con l'obbligo di riparare il focolare in modo da impedire la dispersione della brace e delle scintille e di spegnere completamente il fuoco prima di abbandonarlo.

CAPO 3° TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

Art. 19 - E' fatto divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura ed alle opere d'arte connesse, alle strade comunali.

E' fatto divieto altresì di ostruire la sede delle strade comunali in tutto od in parte mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura, salvo quanto previsto dal Regolamento vigente sull'occupazione temporanea di suolo pubblico.

E' fatto divieto di danneggiare il fondo stradale con operazioni di strascico di materiale di qualsiasi natura ovvero di transitare con mezzi cingolati su manti stradali bitumati. Ai contravventori della presente norma, oltre l'applicazione della sanzione amministrativa prevista dal regolamento viene fatto obbligo anche la rimessa in pristino stato delle sedi viabili e delle opere connesse danneggiate. Detto obbligo verrà dal Sindaco con ordinanza con la quale saranno stabilite le modalità e i tempi d'intervento.

Qualora il responsabile dei danni non provvedesse alla rimessa in pristino stato nei modi e nei termini fissati dalla predetta ordinanza, vi provvederà direttamente il Comune che, ferma la sanzione amministrativa, accollerà, a mezzo di ingiunzione vistata dal Pretore a termine di legge, le spese al responsabile del danno.

Art. 20 - Le greggi e le mandrie non possono sostare lungo le strade di uso pubblico.

Art. 21 - Le strade vicinali di uso pubblico debbono essere mantenute in buono stato di percorribilità a cura dei frontisti a norma della Legge 1.9.1918, n. 1446 e successive modifiche e integrazioni.

Art. 22 - L'attraversamento di strade comunali e vicinali

comporta l'obbligo del ripristino del fondo stradale e di mantenere le condotte in modo che non ne derivi danno al fondo.

- Art. 23 - L'impiantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie per arredo ovvero per coltura del terreno o bosco, deve avvenire nel rispetto delle norme dettate dal C.C. e dalle Leggi forestali nonchè delle Leggi speciali sulla sicurezza dell'utenza stradale.
- Art. 24 - I proprietari di fondi sono tenuti a regolare le siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e producano limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare. In particolare, a partire da 20 metri dalla tangenza delle curve e 20 metri oltre a tutto lo sviluppo della curva, le siepi non saranno di altezza superiore a metri 0,80.
- Art. 25 - E' fatto divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie e dei grabi, ivi comprese discariche di materiali di qualsiasi natura che possono provocare nocumento al regolare deflusso delle acque meteoriche.
- Art. 26 - E' fatto divieto di immettere sostanze nocive e comunque di qualsiasi natura nell'acqua delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati.
- 
- Art. 27 - E' vietato ai proprietari di fondi attraversati da aste torrentizie, grabi, scoli, rigagnoli, ruscelli impedire il naturale corso delle acque.

CAPO 4° TUTELE DELLE MALATTIE DI ANIMALI E PIANTE

Art. 28 - Nell'evidenza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti ed altri animali nocivi all'agricoltura, alla campagna ed alle piante boschive, l'autorità comunale, d'intesa con il Commissario Provinciale per le malattie delle piante e con l'osservatorio fitopatologico competente per territorio, impartirà di volta in volta disposizioni per la lotta contro tali parassiti, in conformità alla Legge 18.6.1931, n. 987, recante disposizioni per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e successive modificazioni.

Art. 29 - Salvo le disposizioni dettate dalla predetta Legge 18 giugno 1931, n. 987 e quelle contenute nel Regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 13.10.1933, n. 1770 e modificato con R.D. 2.12.1937, n. 2504, è fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori, a qualunque titolo, ai coloni ed ad altri chiunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al Commissario Provinciale per le malattie delle piante od all'osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi, nonchè applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati.

Art. 30 - Allo scopo di preservare i boschi e le colture dalla invasione d'insetti e di crittogame, il Sindaco può ordinare il taglio delle piante e le estrazioni delle ceppaie morte, sentito il competente Ispettorato delle Foreste, cui spetta in ogni caso l'assegno delle piante da abbattere.

Art. 31 - Chiunque ha notizie di una invasione di insetti e

di una epidemia di funghi parassitari, che costituiscono minaccia all'equilibrio fitopatologico di un bosco o di una coltura, è tenuto a dare immediato avviso agli uffici municipali per gli adempimenti di competenza.

Art. 32 - E' vietato il commercio di piante spontanee, parti di esse o delle loro sementi.

Art. 33 - E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano arrecare danno all'uomo e agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità Comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di esso, tabelle recanti ben visibili la scritta "Campo (o prato) avvelenato".

Art. 34 - Verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolante, i proprietari, i conduttori a qualunque titolo, coloni ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parte di piante esposte all'infestazione, senza certificato di immunità rilasciato dall'osservatorio fitopatologico competente per territorio.

Art. 35 - I proprietari e detentori a qualunque titolo di animali, sono obbligati a denunciare all'Autorità Comunale le seguenti malattie infettive e diffuse: afta epizootica, carbonchio ematico, carbonchio sintomatico, rabbia, tubercolosi bovina, peste bovina, brucellosi bovina, ovina e caprina, morva, farcino coriptococcico, morbo coitale maligno, vaiolo ovino, malattie infettive dei suini, malattie neonatali dei vitelli (diarrea, polmonite, poliartrite) colera dei polli, peste aviaria, influenza equina e bovina, rogna delle pecore e delle capre, rogna degli equini e setticemia emorragica

dei bovini.  
Saranno inoltre tenuti a denunciare tutte le altre malattie che venissero indicate con ordinanza del Responsabile del Settore Veterinario dell'U.S.L.

La mancata o ritardata segnalazione delle malattie suddette espone i contravventori alla pena stabilita dall'art. 358 del T.U. delle Leggi sanitarie 27.7.1934, n. 1265.

Art. 36 - Nel caso di malattie infettive e diffuse, anche prima dell'intervento dell'Autorità Sanitaria cui fu fatta denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà procedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua. I proprietari e i conduttori degli animali infetti o sospetti di esserlo, dovranno niformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente Autorità.

Art. 37 - L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospette di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del Regolamento di Polizia Veterinaria e relative istruzioni.

Art. 38 - Il bestiame oltre ad essere tenuto in buono stato di pulizia, deve essere ricoverato in stalle sufficientemente igieniche e razionali.

CAPO 5° TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

Art. 39 - Per le modalità da seguire nella costruzione e manutenzione dei fabbricati rurali sono da osservarsi le disposizioni del R.E.C. e dello strumento urbanistico generale.

Art. 40 - Le stalle devono essere dotate di idnea concimaia con pozzetto dei liquami ed essere eseguite in conformità alle norme vigenti.

Art. 41 - I mezzi per il trasporto dello stallatico debbono essere dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le strade comunali e vicinali. I trasgressori, salvo l'applicazione della sanzione amministrativa, dovranno asportare a propria cura e spese quanto disperso sulla strada.

Art. 42 - E' fatto divieto esercitare il pascolo con mandrie con bestiame vagante, nonché di concimare con prodotti organici, di sintesi o naturali, nelle aree di protezione delle sorgenti, dei pozzi e delle vasche di accumulo di acque ad uso acquedottistico.

Art. 43 - E' fatto divieto di praticare il campeggio su tutto il territorio di competenza, esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uso destinate ed autorizzate dalla Regione Veneto a norma delle leggi vigenti in materia.

CAPO 6° - TUTELA DAGLI INCENDI E MANIPOLAZIONE DI MATE-  
RIALI ESPLODENTI E INFIAMMABILI.

Art. 44 - Ove occorra costruire o gestire depositi per la conservazione di sostanze esplosive ed infiammabili da usare per lavori agricoli o forestali, l'interessato è tenuto ad osservare le disposizioni del T.U. della Legge di P.S. 18.6.1931, n. 773 e del relativo regolamento 7.5.1940, n. 635, nonché quelle di cui ai decreti del Ministero del l'Interno 31.7.1934, (G.U. 28.9.1934, n. 228 e 12.5.1937 G.U. 24.6.1937, n. 145) contenenti "norma per la sicurezza per gli stabilimenti, i depositi, l'impiego ed il trasporto di olii minerali". Per il gas di petrolio liquefatto dovranno essere osservate le disposizioni di cui al D.P.R. 28.6.1955, n. 620, alla Legge 21.3.1958, n. 327, alla Legge 28.3.1962, n. 169 ed al D.P.R. 12.1.1971, n. 208.

Art. 45 - Per l'organizzazione dei servizi antincendio si richiamano le norme della Legge 27.12.1941, n. 1570, della Legge 13.5.1968, n. 469 e della Legge 26.7.1965, n. 966.

Per la prevenzione degli infortuni sul lavoro si richiama il D.P.R. 27.4.1955, n. 547 e 25.6.1969, n. 689.

Per la vigilanza delle aziende ed industrie pericolose soggette al controllo dei Vigili del Fuoco si richiama il Decreto Ministeriale del 27.9.1975, n. 1973.

CAPO 7° TUTELA DELL'ATTIVITA' APISTICA

Art. 46 - Gli apiari devono essere collocati al di fuori dai centri abitati in maniera tale da non provocare disturbo a persone ed ~~altri~~ animali.

Art. 47 - La collocazione degli apiari dovrà essere autorizzata dal Sindaco, al quale dovrà essere inoltrata da parte dell'apicoltore, una domanda corredata di certificato sanitario e di autorizzazione del proprietario o dell'affittuario del fondo. La domanda di cui al comma precedente, dovrà essere inoltrata per gli apiari nomadi ogni qualvolta entreranno nel territorio comunale.

Art. 48 - L'installazione di apiari sul terreno di proprietà comunale è consentito previo rilascio, contenente le modalità di esercizio e la durata dell'occupazione temporanea di suolo pubblico, dell'autorizzazione prevista dall'art. 47 del presente Regolamento ed all'avvenuto pagamento di L. 5.000.= per alveare.  
Sono esonerati dal pagamento della tassa gli apicoltori residenti nel territorio comunale.

Art. 49 - Gli apiari con oltre 50 arnie non possono stare a meno di tre chilometri l'uno dall'altro ad eccezione degli apiari nomadi ai quali è consentito distare a non meno di due chilometri.

Art. 50 - Il proprietario di alveari di qualsiasi sistema e tipo, appena constatati o sospetti l'esistenza di una delle malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto, deve farne denuncia al Sindaco e al Veterinario responsabile.  
Gli attrezzi dell'apiare infetto devono essere sottoposti alla disinfezione.  
E' proibito lasciare a portata delle api i favi ed i materiali infetti.

CAPO 8° TUTELA DELLA NATURA

Art. 51 - E' fatto divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti, con mezzi motorizzati di qualsiasi tipo.

Nell'Allegato "A" sono indicate le strade comunali, interpoderali, vicinali, mulattiere e sentieri di accesso a boschi, prati, pascoli o incolti che potranno essere percorsi da mezzi a trazione meccanica.

Ogni percorso non compreso nell'elenco, sarà considerato "fuori strada" e perciò precluso al traffico motorizzato.

~~L'infrazione accertata della presente norma comporta l'applicazione del massimo della sanzione pecuniaria amministrativa fissata dal regolamento.~~

Il transito dei mezzi meccanici è consentito su tutte le strade per motivi attinenti le attività silvo-pastorali, per la esecuzione di opere pubbliche e di bonifica ovvero di miglioramento fondiario.

Art. 52 - L'uso delle motoslitte e mezzi assimilati durante il periodo invernale è vietato salvo che lungo i percorsi delle piste da sci autorizzate dal Comune.

E' comunque consentito il loro uso per la battitura delle piste, nonché da parte del Soccorso Alpino, dalle Guardie Comunali e Forestali e dalle Forze dell'Ordine nell'espletamento dei rispettivi servizi.

E' pure vietato l'uso di mezzi fuoristrada o altri mezzi motorizzati su strade innevate e adibite a piste da sci da fondo.

Art. 53 - Sono istituite zone di protezione naturalistica, così come indicate nell'allegato "B" al presente regolamento.

Le zone di protezione naturalistica saranno tabellate con i tipi indicati nell'allegato "C".

In dette zone è vietata la raccolta di tutte le specie floristiche ed arbustive nonché di tutti i funghi commestibili e non.

Il transito in dette aree è consentito solo a piedi e limitatamente alla percorrenza di strade e sentieri usualmente battuti dal consueto transito pedonale ovvero appositamente segnalati con i tipi indicati nell'allegato "D".

Fa eccezione l'esercizio delle attività lavorative connesse agli interventi agro-silvo-pastorali.

Art. 54 - E' fatto divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di formiche e di asportare larve ed adulti salvo se autorizzata dall'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste, per scopi scientifici.

Art. 55 - E' fatto divieto di raccogliere, catturare tutte le specie di rana e tutte le specie del genere Helix nei soli periodi ed orari fissati dalla Legge Regionale n. 53/74.

Art. 56 - La raccolta di muschi i licheni è vietata salvo quanto previsto dalla L.R. 53/74 in materia.

Art. 57 - Salvo quanto previsto dalle leggi statali e regionali e dai loro regolamenti applicativi in materia di cave, è fatto divieto di asportare materiali lapidei allo stato naturale ovvero lavorati e già utilizzati per i ricoveri di guerra come pure di fossili sia già liberi, sia in ganga.  
Il Sindaco può autorizzare il prelievo di soli fossili a scopo scientifico e salvo comunque quanto previsto dalla legge dello Stato in materia di rinvenimenti.

Art. 58 - E' fatto divieto di ricercare residui bellici con qualsiasi mezzo e su tutto il territorio comunale.  
Rinvenimenti casuali dovranno essere segnalati

tempestivamente alle autorità di Pubblica Sicurezza.

- Art. 59 - L'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale è soggetta alle limitazioni del presente regolamento.
- Art. 60 - Ai sensi del presente regolamento sono prodotti del pascolo e del bosco non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale:
- i funghi di qualsiasi specie e varietà;
  - i fiori di qualsiasi specie e varietà;
  - i muschi e i licheni;
  - i suffrutti di sottobosco (fragole, lamponi, mirtilli, more);
  - chiocciole e rane.
- Art. 61 - In conformità alla Legge Regionale n. 53/74, nessuna limitazione è posta all'utilizzo dei prodotti del pascolo e del bosco regolati dalle presenti norme, da parte del proprietario del fondo e dal coltivatore diretto proprietario o affittuario con esclusione del conduttore di alpeggi temporanei. Sono tuttavia sempre vietati il danneggiamento, l'estirpazione e l'asportazione delle piante e degli arbusti o di parti di esse.
- Art. 62 - E' fatto divieto di utilizzare e raccogliere i prodotti del bosco e del pascolo di cui al presente regolamento qualora il proprietario del fondo ne interdisca la raccolta mediante idonea tabellazione dell'area secondo i tipi di cui all'allegato "E".
- Art. 63 - E' fatto divieto di raccogliere tutte le specie di piante elencate al titolo terzo, art. 7 della Legge Regionale n. 53/74 e successive modifiche.
- Art. 64 - E' fatto divieto a chiunque di raccogliere funghi non commestibili e/o velenosi, salvo espli-

cita autorizzazione da parte dell'Ispettorato Forestale competente per soli scopi didattici e/o scientifici.

Art. 65 - La raccolta di funghi commestibili, di specie della flora diverse da quelle indicate come protette dalla Legge Regionale n. 53/74, dei suffrutti di sottobosco sulle proprietà pubbliche non soggette a riserva, è vietata salvo autorizzazione della autorità competente e previa acquisizione del documento abilitante e dell'autorizzazione annuale secondo le modalità fissate dal presente regolamento e sentita la Commissione Consultiva in materia di tutela ambientale.

Art. 66 - La raccolta di prodotti del bosco e del pascolo è consentita, nei limiti quantitativi, qualitativi, temporali e di luogo, fissati dalle presenti norme, a chiunque risulti iscritto nell'Elenco del Cercatori istituito presso la Comunità Montana Altopiano dei Sette Comuni. Detta Comunità rilascia agli iscritti nel predetto elenco un documento che ne dimostra l'avvenuta iscrizione. Detto documento redatto secondo i tipi indicati nell'allegato "F", abilita all'esercizio della raccolta, è strettamente personale. Ha validità quinquennale ed è rinnovabile su richiesta degli interessati. Il rilascio o il rinnovo del documento abilitante comporta il versamento di una quota di Lire 1.000. L'autorizzazione per la raccolta è rilasciata annualmente e vale per i prodotti indicati nello art. 60 del presente regolamento.

Art. 67 - L'autorizzazione comporta, oltre alla conoscenza e al rispetto di tutte le norme dettate dal presente regolamento, anche le seguenti quantità massime:

- funghi commestibili massimo Kg. 2/giorno/persona;
- fiori consentiti max. 6 steli/giorno/persona;
- suffrutti di sottobosco max.  $\frac{1}{2}$  Kg./giorno/persona;

L'autorizzazione comporta la corresponsione di un rimborso spese (vigilanza, gestione) dell'importo di L. 30.000.=.

Tale importo sarà fissato di anno in anno dalla Giunta della Comunità Montana sentita la Commissione di cui all'art. 77 del presente regolamento.

Art. 68 - Il cittadino residente nei Comuni della Comunità Montana è esonerato dal versamento previsto dall'art. 67 del presente regolamento.

Art. 69 - Per le operazioni di formazione o aggiornamento dell'elenco cercatori e di rilascio delle relative certificazioni, la Comunità Montana potrà avvalersi degli uffici dei singoli Comuni o di altri Enti e Associazioni operanti nel territorio.

Art. 70 - Non è richiesta la preventiva iscrizione nell'elenco dei Cercatori nel solo caso delle autorizzazioni giornaliere il cui rilascio comporta la corresponsione di L. 5.000.= a persona a titolo di rimborso delle spese di gestione e di vigilanza.  
Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 67.

Art. 71 - All'elenco dei Cercatori possono essere iscritti tutti coloro che ne facciano richiesta purchè abbiano compiuto il 14° anno di età.  
L'abilitazione alla ricerca qualora rilasciata al capofamiglia o a chi per esso ha validità anche per i figli al di sotto di anni 14 o tutelati nel qual caso questa circostanza apparirà sull'abilitazione e il titolare sarà responsabile delle

violazioni al presente regolamento commesse dai figli o tutelati.

Al capofamiglia o a chi per esso saranno rilasciate gratuitamente attestazioni conformi ai tipi di cui all'allegato "F", che consentono ai propri figli tutelati di praticare la raccolta e che dovranno essere munite di apposita bollatura annuale in concomitanza alle autorizzazioni emesse a favore del genitore.

La mancata autorizzazione al genitore comporta la mancata autorizzazione dei figli o tutelati ad esercitare la raccolta di qualsiasi specie di prodotti del bosco e del pascolo non attinenti alle colture agro-silvo-pastorali.

- Art. 72 - L'autorizzazione alla raccolta è interdetta a gruppi e a comitive organizzate.
- Art. 73 - E' vietata la raccolta dei funghi con rastrelli, uncini o altri mezzi manuali e meccanici che possono causare danno allo stato umico del terreno ovvero dell'ambiente.
- Art. 74 - E' fatto divieto di distruggere i funghi non commestibili e/o velenosi.
- Art. 75 - Sarà disposto il collocamento di segnali regolamentari nei luoghi di sosta e lungo le vie di accesso consentito alle zone di raccolta, con l'indicazione "Raccolta regolamentata di Funghi, Fiori e Suffrutti".
- Art. 76 - La raccolta delle specie elencate all'art. 60, previa abilitazione e autorizzazione, è consentita dal sorgere al tramonto del sole.
- Art. 77 - E' istituita presso la Comunità Montana una Commissione consultiva ad ambito comprensoriale di tutela dell'ambiente composta come segue:

- 1 - Presidente della Comunità Montana o un suo delegato;
- 2 - Il Sindaco di ogni Comune o un suo delegato;
- 3 - Il Capo dell'Ispettorato Ripartimentale delle Foreste di Vicenza o un suo delegato;
- 4 - Il responsabile dell'ufficio amministrativo della Comunità Montana;
- 5 - Il responsabile dell'ufficio agricoltura della Comunità Montana;
- 6 - Il responsabile della divisione urbanistica, pianificazione, lavori pubblici e trasporti della Comunità Montana;
- 7 - Un rappresentante delle associazioni sindacali agricole di categoria.

Funge da segretario un funzionario della Comunità Montana.

La Commissione esprime pareri in ordine all'applicazione del presente regolamento di Polizia Rurale e degli articoli in cui si fa esplicito riferimento; propone le modifiche che di volta in volta saranno necessarie anche in ordine alla rivalutazione delle quote da corrispondere per le abilitazioni e le autorizzazioni nonché per l'adeguamento a normative regionali e statali in materia.

Art. 78 - La Comunità Montana attraverso la propria organizzazione redige e aggiorna l'elenco dei cercatori; predispone gli atti concernenti il rilascio, il rinnovo, la revoca e la sospensione delle abilitazioni e delle autorizzazioni; tabella e conserva le tabellazioni per le zone di protezione naturale per le aree di ricerca controllata; introita le quote per il rilascio delle abilitazioni e delle autorizzazioni; predispone gli atti per la ripartizione degli introiti predetti fra i Comuni sulla base dei criteri di seguito fissati; diffonde la conoscenza del presente regolamento.

Art. 79 - Il Presidente della Comunità Montana è delegato all'emissione, al rinnovo, alla revoca; e sospensione delle abilitazioni e delle autorizzazioni, nonché di dare esecutività ai provvedimenti della Commissione consultiva di tutela dell'ambiente.

Art. 80 - I proventi del rilascio delle abilitazioni e delle autorizzazioni nonché del loro rinnovo saranno suddivise, anno per anno, fra gli 8 Comuni dell'Altopiano detratte le spese di funzionamento per la gestione delle risorse naturali e della Commissione consultiva di tutela dell'ambiente.

Art. 81 - Presso la Comunità Montana sarà istituito apposito capitolo di bilancio avente per titolo "Proventi della gestione delle risorse naturali dell'Altopiano" ed il corrispondente capitolo di spesa a norma delle vigenti leggi in materia di finanza locale.

Art. 82 - La quota residua dei proventi di cui all'art. 80 sarà suddivisa fra i Comuni proporzionalmente all'estensione territoriale comunale di proprietà. Limitatamente al Comune di Rotzo la quota di spettanza dovrà essere ripartita con il Consorzio di Rotzo-S. Pietro-Pedescala.

Art. 83 - La raccolta dei prodotti del bosco e del pascolo non aventi attinenza con la produzione agro-silvo-pastorale ai sensi del presente regolamento, può essere vietata su tutto il territorio o su parte di esso con ordinanza del Sindaco sentito il parere della Commissione consultiva per la tutela dell'ambiente per gravi motivi di ordine pubblico e per il verificarsi di situazioni che determinano o hanno determinato una eccessiva diminuzione delle specie soggette a raccolta.

CAPO 9° - VIGILANZA E SANZIONI

Art. 84 - Sono incaricati dell'osservanza del presente regolamento gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria, di Pubblica Sicurezza, del Corpo Forestale dello Stato, nonché degli organi di vigilanza sulla caccia e sulla pesca, gli organi di Polizia Locale, le Guardie e i Custodi Forestali dei Comuni e loro Consorzi, nonché da Enti ed Associazioni che abbiano per fine istituzionale la protezione della natura, del paesaggio e dell'ambiente.

Gli agenti giurati devono possedere i requisiti determinati dall'art. 138 del T.U. delle Leggi di P.S. approvate con R.D. 18.6.1931, n. 773 e prestare giuramento avanti il Pretore.

Art. 85 - Chiunque violi le disposizioni del presente regolamento e/o non ottemperi alle prescrizioni in esso contenute è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una pena pecuniaria minima di L. <sup>4.000</sup>~~20.000~~ e massima di L. <sup>1.000.000</sup>~~200.000~~ ed alla confisca amministrativa dei prodotti raccolti.

~~L'infrazione alle norme di cui al capo 8 del presente regolamento di Polizia Rurale comporta l'applicazione automatica del massimo della sanzione amministrativa.~~

La recidiva comporta oltre all'applicazione ~~del~~ ~~massimo~~ della sanzione amministrativa, la revoca della abilitazione per un quinquennio e l'interdizione per detto periodo dalla raccolta dei prodotti autorizzati dal presente regolamento.

Le violazioni delle norme sono presunte quando:

a - nell'ambito di tutto il territorio amministrativo del Comune, chiunque è trovato in possesso della fauna, <sup>inferiore</sup> dei sottoprodotti del bosco e del pascolo e della flora indicati nel presente regolamento in quantità superiore a quelle

consentite e senza la prescritta abilitazione e/o autorizzazione;

b - a formale intimazione, sia opposto rifiuto alla apertura, per i necessari controlli dei contenitori portatili.

I controlli dei contenitori portatili possono essere esercitati dagli agenti incaricati all'osservanza della presente Legge oltre che nelle zone di naturale diffusione della fauna, <sup>inferiore</sup> dei sottoprodotti del bosco e della flora indicati nel presente regolamento, anche lungo le strade di accesso a tali zone e lungo quelle che, pur restando al di fuori delle stesse, servono a chi vuole accedervi.

Art. 86 - Se la violazione è compiuta DA CHI è soggetto all'altrui autorità, direzione o vigilanza, incorre nelle sanzioni previste, la persona rivestita dell'autorità o incarico della direzione o vigilanza.

Art. 87 - Delle violazioni al presente regolamento deve essere dato apposito verbale. Copia di esso deve essere consegnata al trasgressore o alle persone indicate nell'art. 85 e, se ciò non fosse possibile o venisse opposto rifiuto, sarà provveduto entro 90 giorni al suo invio a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno (atti giudiziari), ovvero a mezzo di messo comunale.

Qualora non segua l'assolvimento della sanzione amministrativa secondo la normativa di cui alla Legge 24.11.81, n. 689 entro 30 giorni dalla data di consegna o della notifica del verbale di accertamento, il Sindaco determina la somma dovuta per l'infrazione con ordinanza di ingiunzione e ne cura la notificazione al trasgressore nelle forme della citazione tramite un ufficiale giudiziario addetto alla Pretura, o messo comunale. Copia del verbale sarà trasmesso al Presidente della Comunità Montana per quanto di competenza.

La sanzione amministrativa deve essere assolta entro 30 giorni mediante versamento al tesoriere del Comune della somma indicata nella notificazione.

Art. 88 - Le somme riscosse per infrazione alle norme del presente regolamento di Polizia Rurale saranno introitate alla tesoreria comunale. Il Comune provvederà a versare alla tesoreria regionale le somme di cui all'art. 3 ultimo comma della L.R. 28.1.1977, n. 10.

CAPO 10° DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 89 - Il presente regolamento di Polizia Rurale entra in vigore il giorno successivo all'approvazione, da parte del Comitato Regionale di Controllo, delle deliberazione di approvazione del presente regolamento e dopo che lo stesso è stato pubblicato all'albo pretorio di ogni Comune per la durata prevista dalla Legge.

Copia del presente regolamento è in visione negli Uffici Comunali e nella Comunità Montana nei giorni e nelle ore in cui è ammesso il pubblico.

Deliberato dal Consiglio Comunale con verbale n. 87 in data 29.6.1983

IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicato all'Albo pretorio addì 13.7.1983 senza opposizioni.-

IL SEGRETARIO COMUNALE

Approvato dalla Sezione Provinciale del Comitato di Controllo in data 14.10.1985 prot. n. 50991 a seguito di controdeduzioni fornite con delibera di Consiglio Comunale n. 122/10 in data 26.8.1985 e pubblicata in data 19.9.1985.-

Visto: IL SINDACO

IL SEGRETARIO COMUNALE

Pubblicato per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio del Comune, e cioè dal 22.7.1986 al 6.8.1986 senza opposizioni.-

Dalla Residenza Municipale, addì 7.8.1986

IL SEGRETARIO COMUNALE

Visto: IL SINDACO

CAPO 2<sup>^</sup>

TUTELA DELLA PROPRIETA'

ART 5 - Accesso, sosta e attraversamento fondi di proprietà altrui, pubblica o privata muniti di recinti o ripari di cui all'art.637 del C.P.

£.200.000

ART.6 - Transito bestiame avente diritto di passaggio su fondi altrui, senza aver adottato tutte le misure atte a prevenire danni alla proprietà.

£.100.000

ART.9 - Asporto, rastrellamento e raspollamento legna su fondo altrui senza avere conseguito l'apposita AUTORIZZAZIONE.

£.200.000

ART.10 - Danneggiamento fabbricati, ricoveri, manufatti di ogni tipo, cippi confinari e commemorativi, punti trigonometrici, segnaletiche di proprietà pubblica e privata.

£.200.000

ART.11 - Divieto di bruciare l'erba secca dei prati e altri residui vegetali.

£.200.000

ART.12 - Divieto pascolo bestiame su fondo altrui senza l'autorizzazione del proprietario.

£.100.000

ART.13 - Divieto custodia bestiame da parte di persone non idonee.

£.100.000

ART.14 - Divieto pascolo notturno in fondi non interamente chiusi da recinti fissi e funzionali.

£.100.000

ART.15 - Divieto pascolo del bestiame nei boschi.

£.200.000

ART.17 - Divieto accensione fuochi nella campagna e nei boschi.

L.200.000

ART.18 - Accensione fuochi nel bosco da parte di coloro che per motivi di lavoro sono costretti a soggiornarvi senza aver adottato le necessarie cautele.

L.200.000

CAPO 3^

TUTELA DELLE STRADE E DELLE ACQUE

ART.19 - Divieto di apportare modifiche alle dimensioni, alla struttura e alle opere d'arte connesse alle strade Comunali. Ostruire la sede stradale Comunale mediante accumuli di materiale di qualsiasi natura. Danneggiamento fondo stradale con operazioni di strascico, ovvero con transito con mezzi cingolati su manti stradali bitumati.

£.150.000

ART.20 - Sosta di greggi e mandrie lungo le strade di uso pubblico.

£.100.000

ART.21 - Cattiva manutenzione dello stato di percorribilità di strade vicinali di uso pubblico.

£.100.000

ART.22 - Attraversamento di strade Comunali e vicinali omettendo il ripristino del fondo stradale ed il mantenimento delle condotte in modo che non ne derivi danno al fondo.

£.250.000

ART.23 - Mancato rispetto delle norme dettate dal C.C.e delle leggi forestali nonché delle leggi speciali sulla sicurezza dell'utenza stradale riguardo l'impiantumazione di alberi e di siepi lungo le sedi viarie.

£.150.000

ART.24 - Mancata regolazione di siepi in modo tale che non comportino restringimento delle sedi viabili e limitazioni alla visuale ed alla sicurezza del transito veicolare.

£.150.000

ART.25 - Divieto di apportare qualsiasi variazione al corso naturale delle aste torrentizie e dei grabi.

£.300.000

ART.26 - Immissione sostanze nocive e comunque di qualsiasi natura nelle acque delle sorgenti, dei pozzi, dei corsi d'acqua sia pubblici che privati.

£.300.000

ART.27 - Divieto ai proprietari di fondi attraversati da aste  
torrentizie,grabi,scoli,rigagnoli ruscelli,di impedire il natura-  
le corso delle acque.

€:150.000

CAPO 4^

TUTELA DELLE MALATTIE DI ANIMALI E PIANTE

ART.29 - Omessa denuncia da parte dei proprietari,conduttori,coloni ed altri dell'azienda,al Commissario Provinciale per le malattie delle piante od all'osservatorio fitopatologico,della comparsa di insetti,animali nocivi,critogame o comunque di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili e pericolosi.Mancata applicazione dei rimedi e mezzi di lotta all'uopo indicati.

L.250.000

ART.31 - Obbligo di avviso immediato agli uffici municipali da parte di chiunque abbia notizia di una invasione di insetti o di una epidemia di funghi parassitari.

L.200.000

ART.33 - Mancata ottemperanza alle modalit  prescritte per lo spargimento di esche avvelenate a scopo di protezione agricola.

L.300.000

ART.34 - Divieto di trasporto di piante o parti di esse esposte all'infestazione senza certificato di immunit  rilasciato dallo osservatorio fitopatologico competente per territorio.

L.200.000

ART.36 - Obbligo da parte del proprietario o conduttore di animali infetti o sospetti di esserlo,di procedere al loro isolamento anche prima dell'intervento dell'Autorit  Sanitaria:

L.200.000

ART.37 - Interramento di animali morti per malattie infettive o diffuse o soggette di esserlo eseguito non in conformit  alle prescrizioni del regolamento di Polizia veterinaria e relative istruzioni.

L.200.000

ART.38 - Tenuta del bestiame non in buono stato di pulizia ovvero ricoverato in stalle non sufficientemente igieniche e razionali.

L.150.000

CAPO 5^

TUTELA DELL'AMBIENTE NATURALE

ART.39 - Costruzione e manutenzione fabbricati rurali in discordanza alle disposizioni del R.E.C. e dello strumento urbanistico generale.

£.200.000

ART.40 - Mancata dotazione nelle stalle di idonea concimaia con pozzetto dei liquami ovvero eseguita non in conformità delle norme vigenti.

£.200.000

ART.41 - Trasporto dello stallatico con mezzi non dotati di dispositivi atti ad evitare lo spandimento lungo le strade comunali e vicinali.

£.100.000

ART.42 - Divieto di esercitare il pascolo con mandrie con bestiame vagante, nonché di concimare con prodotti organici di sintesi o naturali, nelle aree di protezione delle sorgenti, dei pozzi e delle vasche di accumulo di acqua ad uso acquedottistico.

£.500.000

ART.43 - Divieto di praticare il campeggio esercitato con qualunque mezzo e qualsiasi forma, salvo che nelle aree all'uopo destinate.

£.200.000

CAPO 7^

TUTELA DELL'ATTIVITA' APISTICA

ART.46 - Obbligo di collocazione degli apiari al di fuori dei centri abitati.

£.150.000

ART.47 - Divieto di collocazione di apiari nomadi che entrano nel territorio comunale senza aver conseguito l'autorizzazione del Sindaco.

£.150.000

ART.48 - Installazione di apiari su terreno di proprietà comunale senza aver conseguito l'apposita autorizzazione.

€.150.000

ART.49 - Collocazione di apiari non nomadi con oltre 50 arnie a meno di 3 chilometri l'uno dall'altro. Collocazione di apiari nomadi a meno di 2 chilometri l'uno dall'altro.

€.150.000

ART.50 - Mancata denuncia al Sindaco e al veterinario responsabile, di malattie contagiose della cova o dell'insetto adulto. Mancata disinfestazione degli attrezzi dell'apiere infetto. Divieto di lasciare a portata delle api i favi ed i materiali infetti.

€.200.000

CAPD 8^

#### TUTELA DELLA NATURA

ART.51 - Divieto di entrare, inoltrarsi o sostare in boschi, prati, pascoli o incolti con mezzi motorizzati. Transito su strade comunali, interpoderali, vicinali, mulattiere e sentieri di accesso a boschi, prati, pascoli o incolti chiusi ai mezzi motorizzati.

€.200.000

ART.52 - Divieto dell'uso di motoslitte e mezzi assimilati durante il periodo invernale. Divieto dell'uso di mezzi fuoristrada o altri mezzi motorizzati su strade innevate e adibite a piste da sci da fondo.

€.200.000

ART.53 comma 1 - 2 - 3 - Divieto di raccolta di tutte le specie floristiche ed arbustive e di funghi nelle zone di protezione naturalistica.

£.300.000

comma 4 - Divieto di transito in dette zone fuori da strade e sentieri usualmente battuti dal consueto transito pedonale ovvero appositamente segnalati.

£.75.000

ART.54 - Divieto di raccogliere, distruggere, danneggiare i nidi di formica e di asportare larve ed adulti.

£.300.000

ART.55 - Divieto di raccogliere e catturare tutte le specie di Rana e tutte le speci del genere Helix nei periodi e orari fissati dalla L.R. 53/74.

£.200.000

ART.56 - Divieto di raccolta muschi e licheni salvo quanto previsto dalla L.R.53/74.

£.200.000

ART.57 - Divieto di asportare materiali lapidei.

£.200.000

ART.58 - Divieto di ricercare residuati bellici.

£.500.000

ART.61 - Danneggiamento, estirpazione ed asportazione di piante, arbusti e parti di esse.

£.200.000

ART.62 - Divieto di utilizzare e raccogliere i prodotti del bosco e del pascolo qualora il proprietario del fondo ne interdisca la raccolta mediante idonea tabellazione.

£.200.000

ART.63 - Divieto di raccolta di tutte le specie di piante elencate al titolo terzo dello art.7 della L.R.53/74.

£.15.000 per ogni pianta con un minimo di £.30.000 e CONFISCA

ART.64 - Divieto di raccolta funghi non commestibili e/o velenosi.

€.100.000 con CONFISCA

ART.65 - Divieto di raccolta funghi commestibili, dei soffruttici del sottobosco sulle proprietà pubbliche non soggette a riserva, senza aver acquisito il documento abilitante secondo le modalità fissate nel Regolamento Comunale di Polizia Rurale.

€.200.000 con CONFISCA

ART.67 - Divieto di raccolta oltre le quantità massime consentite:

- funghi commestibili kg.2 giorno/persona;

€.50.000 ogni kg.o frazione in più. *Confisca quantità eccedute*

- fiori consentiti 6 steli giorno/persona;

€.15.000 ogni stelo in più con un minimo di €.20.000 con CONFISCA.

- soffruttici di sottobosco mezzo kg.giorno/persona;

€.100.000 ogni mezzo kg.o frazione in più con un minimo di €.50.000 con CONFISCA

ART.68 - Raccolta di funghi commestibili da parte di cittadino residente nei Comuni della Comunità Montana senza avere appresso la carta di Identità o documento equipollente.

€.50.000

ART.73 - Divieto di raccolta funghi con rastrelli uncini o altri mezzi manuali e meccanici che possono causare danno allo stato unico del terreno ovvero dell'ambiente.

€.300.000

ART.74 - Divieto di distruggere i funghi non commestibili e/o velenosi.

€.100.000

ART.76 - Divieto raccolta specie elencate allo art.60 prima delle  
ore 7.00 e dopo le ore 19.00.

L.100.000

- Mancato rispetto delle limitazioni giornaliere e  
stagionali,relative alla raccolta delle specie elencate  
nell'art.60,fissate dal regolamento Comunale di Polizia Rurale (  
esclusione prevista per i cittadini residenti nei Comuni della  
Comunità Montana).

L.200.000

164

COMUNE DI CONCO  
(Provincia di Vicenza)

n. 18 Reg. Ord.

n.3602 di Prot.

I L S I N D A C O

Vista la propria ordinanza n. 6 del 14.07.1986 e le successive modifiche con ordinanze n. 15 del 02.11.1990 e n. 15 del 30.06.1992 con le quali venivano determinate le somme da pagarsi in misura ridotta per le violazioni al regolamento di Polizia Rurale;

Vista la nota n. 3552/IV/1 in data 04.08.1992 della Comunità Montana dei Sette Comuni con la quale chiede l'adeguamento delle sanzioni secondo lo schema approvato dai rappresentanti di tutti i Comuni;

Visto l'art. 107 del T.U.L.C.P. 3 marzo 1934, n. 383;

Visto l'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689;

Vista la Legge di riforma delle Autonomie locali del 8.6.1990, n. 142;

O R D I N A

- 1°- Sono abrogate le ordinanze n. 6 del 14.07.1986, N. 15 del 02.11.1990 e N. 15 del 30.06.1992.-
- 2°- Le somme da pagarsi nelle mani degli agenti, per la terminazione in via breve con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, delle trasgressioni al regolamento di Polizia Rurale, sono stabilite come da prospetto allegato alla presente e composto da n. 8 (otto) fogli.-
- 3°- L'Agente o Funzionario che ha accertato la violazione, è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento su apposito modulo da staccarsi da un bollettario a madre e figlia; L'obblazione non è ammessa quando il fatto abbia recato danni a terzi od al Comune.-

Dalla Residenza Municipale, li 07.08.1992



IL SINDACO  
GIRARDI Gherardo



N 6 reg. ordinanze

VIOLAZIONE DEI REGOLAMENTI COMUNALI  
DETERMINAZIONE DELLE SOMME DA PAGARSI IN MISURA RIDOTTA

I L S I N D A C O

Visto l'art. 107 del T.U. Legge Comunale e Provinciale 3.3.1934, n. 383;

Visto l'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689;

O R D I N A

Le somme fisse da pagarsi nelle mani degli Agenti, per la terminazione in via breve e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati, delle trasgressioni al regolamento Comunale di POLIZIA RURALE, sono stabilite come segue:

Indicazione del regolamento	Art. ai quali la violazione si riferisce	somma da pagare
REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE	art. 9	£. 50.000
"	" 10	£. 50.000
"	" 13	£. 50.000
"	" 14	£. 50.000
"	" 15	£. 50.000
"	" 17	£. 200.000
"	" 19	£. 50.000
"	" 20	£. 50.000
"	" 22	£. 50.000
"	" 24	£. 50.000
"	" 25	£. 50.000
"	" 27	£. 50.000
"	" 32	£. 50.000
"	" 33	£. 50.000
"	" 34	£. 50.000
"	" 38	£. 50.000
"	" 41	£. 50.000
"	" 42	£. 50.000
"	" 43	£. 50.000
"	" 46	£. 50.000
"	" 47	£. 50.000
"	" 48	£. 50.000
"	" 49	£. 50.000
"	" 50	£. 50.000
"	" 51	£. <del>25.000</del> 50.000
"	" 52	£. 50.000
"	" 53	£. 25.000
"	" 54	£. 50.000
"	" 55	£. 50.000

L. 1-8-86  
n. 624

50.000


SEGUE

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE	art 56	£. 50.000
"	" 57	£. 50.000
"	" 58	£. 50.000
"	" 60	£.100.000
"	" 61	£. 50.000
"	" 62	£. 50.000
"	" 63	£. 50.000
"	" 64	£. 50.000
"	" 65	£. 50.000
"	" 66	£. 50.000
"	" 67	£. 10.000
		per ogni Kg. o frazione in più
"	" 71	£. 50.000
"	" 73	£. 50.000
"	" 74	£. 50.000
"	" 75	da £. 100.000 a £. 500.000
"		fare domanda oblazione al Sindaco
"	" 76	£.100.000

L'Agente o Funzionario che ha accertato la violazione, è tenuto a rilasciare ricevuta dell'eseguito pagamento su apposito modulo da staccarsi da un bollettario a madre e figlia.-

L'oblazione non è ammessa quando il fatto abbia recato danni a terzi od al Comune.-

Dalla Residenza Municipale, li 14.7.1986



IL SINDACO  
Mariano Zovi  
*Mariano Zovi*

La presente ordinanza è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio per otto giorni consecutivi dal 17.7.1986 al 25.7.1986



IL SEGRETARIO COMUNALE  
*Piero Pavan*



# COMUNE DI CONCO

C.A.P. 36062 PROVINCIA DI VICENZA

V.le Marco Poli, 1 - Tel. (0424) 700301/2 - Part. IVA e .C.F. 00297410243

N. 15 reg. ord.

N. 3028 di Prot.

## I L S I N D A C O

Visto che con propria ordinanza del 14 luglio 86 n. 6/86 ha stabilito in £. 50.000 la pena pecuniaria prevista per la violazione dell'art. 66 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale;

Visto che la Commissione consultiva di cui all'art. 77 del citato regolamento ha deliberato che il costo della tessera ambiente sia fissato in £. 100.000= (centomila);

Rendendosi necessario l'adeguamento delle sanzioni previste per la violazione dell'art. 66 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale previsto dall'ordinanza Sindacale del 14.07.86, n. 6/86;

Visto l'art. 16 della Legge 24.11.1981, n. 689;

Visto l'art. 107 del T.U. della L.C.P. e Legge 3.3.34, n.383;

## O R D I N A

la somma da pagarsi nelle mani degli agenti per la definizione in via breve e con effetto liberatorio per tutti gli obblighi della trasgressione all'art. 66 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale è stabilito in £. 100.000 (CENTOMILA).-

## D I S P O N E

che l'ordinanza Sindacale del 14.07.1986 n. 6/86 nella parte in cui stabilisce la pena pecuniaria per la violazione all'art.66 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale, sia così sostituita: "divieto di raccolta dei prodotti del bosco senza il relativo permesso £. 100.000 (CENTOMILA)".-

Dalle Residenza Municipale, addì 30.06.1992



IL SINDACO  
GIRARDI Gherardo

*Gherardo Girardi*



# COMUNE DI CONCO

C.A.P. 36062 PROVINCIA DI VICENZA

V.le Marco Poli, 1 - Tel. (0424) 700301/2 - Part. IVA e C.F. 00297410243

N. Reg. Ord. 15/1990

N. Prot. 4938

## I L S I N D A C O

Considerato che, con l'entrata in vigore della Legge 24 marzo 1989, n.122 la sanzione amministrativa prevista per la mancata osservanza ai divieti di transito imposti con ordinanza dell'Ente proprietario della strada e resi noti mediante prescritti segnali stradali, è commisurata con una pena pecuniaria da un minimo di £. 80.000 ad un massimo di £. 200.000 e che comporta il pagamento in misura ridotta, immediatamente o entro 60 giorni, di una somma pari a £. 50.000;

Considerato, altresì, che con propria ordinanza del 14 luglio 1986, n. 6/86 il sindaco di Conco ha stabilito in £. 25.000 la pena pecuniaria prevista per la violazione dell'art. 51 comma 2 e 3 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale che disciplina il transito dei mezzi motorizzati nelle strade comunali di accesso ai boschi, prati, pascoli o incolti;

Rendendosi necessario l'adeguamento delle sanzioni previste per la violazione dell'art. 51 comma 2 e 3 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale previsto dall'ordinanza sindacale del 14 luglio 1986, n. 6/86, con la nuova disciplina legislativa;

Visto l'art. 16 della legge 24.11.1981, n. 689;

Visto l'art. 107 del T.U. della legge comunale e provinciale legge 3 marzo 1934, n. 383;


## O R D I N A

La somma da pagarsi nelle mani degli agenti per la definizione in via breve e con effetto liberatorio per tutti gli obbligati della tresgressione all'art. 51 comma 2 e 3 del Regolamento di Polizia Rurale è stabilita in £. 50.000 (cinquantamila)

## D I S P O N E

che l'ordinanza sindacale del 14 luglio 1986, n. 6/86 nella parte in cui stabilisce la pena pecuniaria per la violazione all'art. 51 comma 2 e 3 del Regolamento Comunale di Polizia Rurale, sia così sostituita: "divieto di transito con mezzi motorizzati fuori dalle strade principali aperte al pubblico £. 50.000".-

Dalla Residenza Municipale, addì 02.11.1990



IL SINDACO  
GIRARDI Gherardo

*Gherardo Girardi*



N. 13 del Registro  
 N. 1232 di prot.

# COMUNE DI CONCO

PROVINCIA DI VICENZA

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Sessione straordinaria Convocazione prima Seduta pubblica

L'anno millenovecentonovanta due il giorno ventuno del mese di febbraio nella sala delle adunanze, convocato dal Sindaco, con invito n. 762 del 17.2.1992 recapitato ad ogni Consigliere, si è riunito il Consiglio Comunale, presieduto dal Sig. Girardi Gherardo e con partecipazione del Segretario comunale Sig. Schiavone Dr. Giampiero

Fatto appello risulta quanto segue:

		Presenti	Assenti			Presenti	Assenti
GIRARDI	Gherardo	sì		CRESTANI	Italo	sì	
COLPO	Umberto	sì		CORTESE	Maurizio		sì
CRESTANI	Stefania	sì		COLPO	Silver		sì
DALLE NOGARE	Pietro		sì	PREDEBON	Valter	sì	
COLPO	Mario	sì		CORTESE	Elio	sì	
PILATI	Leopoldo		sì	COSTA	Roberto	sì	
PILATI	Alfonso	sì		MUNARI	Umberto	sì	
PEZZIN	Bruno	sì					

Presenti n. 11 Assenti n. 4

Constatato legale il numero dei presenti, il Presidente dichiara aperta la seduta ed invita a discutere sul seguente

### OGGETTO

INTEGRAZIONE E MODIFICA DEL REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA RURALE: ARTICOLI 68 - 70 - 76 - 77.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che con deliberazione di Consiglio Comunale n. 84 in data 29 giugno 1983 (CO.RE.CO. di Vicenza prot. n. 34768/1), esecutiva a seguito di controdeduzioni fornite con delibera consiliare n. 122/10 del 26 agosto 1985 (CO.RE.CO. di Vicenza prot. n. 50991/1985), è stato approvato il nuovo Regolamento di polizia rurale su di una bozza predisposta dalla Comunità Montana dell'Altopiano dei Sette Comuni in collaborazione con l'Ispettorato distrettuale delle Foreste di Asiago;

Vista la nota, in data 29.1.1992, prot. n. 378, con la quale la Comunità Montana dell'Altopiano dei Sette Comuni, a seguito dei seguenti problemi emersi in sede applicativa del sopra citato regolamento:

1. Eccessivi flussi di cercatori;
2. Mancanza di coordinamento fra le zone di protezione e quelle di rifugio per l'attività venatoria con conseguenti malintesi e problemi di applicazione;
3. Procedure di iscrizione per i locali ingiustificate;
4. Onerosità per gli emigrati che ritornano;
5. Diversità di sanzioni applicate nei diversi Comuni;

ha avanzato le seguenti proposte di soluzione:

1. Riduzione degli orari di raccolta e delle giornate consentite;
2. Conferimento ad una unica autorità del potere di modificare le zone di protezione con parere vincolante del Comune proprietario;
3. Sostituire la Tessera Ambiente per i Residenti con la carta di identità;
4. Prevedere la gratuità in favore degli emigrati che rientrano anche per brevi periodi;
5. Revisione e uniformizzazione delle sanzioni applicate nei Comuni attraverso l'adozione di una ordinanza del Sindaco;

proponendo ai Comuni di recepire, pertanto, le seguenti proposte di integrazione e modifica di alcuni articoli del vigente regolamento di polizia rurale:

### - ART. 68

dopo la parola "Regolamento" aggiungere: "I medesimi sono altresì esonerati dagli obblighi di cui al successivo art. 70 e la Tessera Ambiente è sostituita dalla Carta di Identità valida personale o da altro valido documento di riconoscimento di cui all'art. 292, R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Non sono infine soggetti alle limitazioni giornaliere e stagionali fissate dal presente regolamento.";

### - ART. 70

abrogato e così sostituito: "Non è richiesta la preventiva iscrizione nell'elenco dei cercatori nel solo caso delle autorizzazioni giornaliere e mensili il cui rilascio comporta la corresponsione rispettivamente di 2 e di 2 a persona a titolo di rimborso delle spese di gestione e di vigilanza. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 67 precedente.";

### - ART. 76

aggiungere dopo la parola "consentita" la seguente frase: "esclusivamente dalle ore 07,00 alle ore 19,00 nei soli giorni di martedì, giovedì, sabato e domenica nel periodo 1° giugno - 15 ottobre di ogni anno.";

dopo l'ultimo comma aggiungere: "Tempi, giorni e periodi consentiti dal presente Regolamento per la raccolta dei funghi e dei suffrutti- ci del sottobosco possono essere variati con provvedimento del Presi- dente della Comunità Montana su parere vincolante della commissione di cui al successivo articolo.";

- ART. 77

dopo l'ultimo comma aggiungere: "Esprime parere vincolante a maggio- ranza dei 2/3 sulle proposte di modifica dei tempi, giorni e periodi consentiti per la raccolta dei funghi e dei suffrutti- ci del sottobosco.";

Udita la relazione del Sindaco Girardi Gherardo e la discussione suc- cessiva trascritta nell'allegato "A" del presente atto;

Con voti favorevoli unanimi espressi in forma palese per alzata di mano,

## D E L I B E R A

1° di integrare e modificare i seguenti articoli del vigente Regolamento comunale di polizia rurale:

ART 68

dopo la parola "Regolamento" aggiungere: "I medesimi sono altresì eso- nerati dagli obblighi di cui al successivo art. 70 e la Tessera Ambien- te è sostituita dalla Carta Di Identità valida personale o da altro va- lido documento di riconoscimento di ~~giugno 1940~~ R.D. 6 maggio 1940, n. 635. Non sono infine soggetti alle limitazioni giornaliere e stagionali fissate dal presente regolamento.";

ART. 70

abrogato e così sostituito: "Non è richiesta la preventiva iscrizione nell'elenco dei cercatori nel solo caso delle autorizzazioni giornaliere e mensili il cui rilascio comporta la corresponsione rispettivamente di f. e di f. a persona a titolo di rimborso delle spe- se di gestione e di vigilanza. Si applica quanto previsto dall'ultimo comma dell'art. 67 precedente.";

ART.76

aggiungere dopo la parola "consentita" la seguente frase: "esclusiva- mente dalle ore 07,00 alle ore 19,00 nei soli giorni di martedì, gio- vedì, sabato e domenica nel periodo 1° giugno - 15 ottobre di ogni an- no." Dopo l'ultimo comma aggiungere: "Tempi, giorni e periodi consenti- ti dal presente Regolamento per la raccolta dei funghi e dei suffrutti- ci del sottobosco possono essere variati con provvedimento del Presiden- te della Comunità Montana su parere vincolante della commissione di cui al successivo articolo.";

ART.77

dopo l'ultimo comma aggiungere: "Esprime parere vincolante a maggioranza dei 2/3 sulle proposte di modifica dei tempi, giorni e periodi consentiti per la raccolta dei funghi e dei suffrutti- ci del sottobosco."

2° di trasmettere copia del presente atto alla Comunità Montana dell'Alto- piano dei Sette Comuni.

3° di dare atto che, ai sensi dell'art. 53 della Legge 8.6.1990, n. 142, sulla proposta di deliberazione è stato espresso parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e sotto il profilo della legittimità dal Segretario comunale.

\*\*\*\*\*

Del che si è redatto il presente verbale, che previa lettura e conferma viene approvato e sottoscritto.

IL SINDACO

Girardi Gherardo

IL CONSIGLIERE ANZIANO

Pilati Alfonso

IL SEGRETARIO

Schiavone Dr. Giampiero



N. 13 Atti Pubblicati

### CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è in corso di pubblicazione all'Albo Pretorio per quindici giorni da oggi

Conco, 12 MAR. 1992



IL SEGRETARIO COMUNALE

Schiavone Dr. Giampiero

**In esecuzione:**  
**segu.**  
**UPE**

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

### ATTESTA

• che la presente deliberazione:

è stata affissa all'albo pretorio comunale per quindici giorni consecutivi dal 12.3.92 al 27.3.92,  
come prescritto dall'art. 47, comma 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142, senza reclami prot. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

• che la presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno 2.4.92;

perché dichiarata immediatamente eseguibile (Art. 47, comma 3);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (Art. 47, comma 2);


decorsi 20 giorni dalla ricezione da parte del Co.Re.Co.;

dell'atto (Art. 46, comma 1) protocollo n. 2237 del 13.3.92;

dei chiarimenti o elementi integrativi di giudizio richiesti (Art. 46, comma 4);  
senza che sia stata comunicata l'adozione di provvedimento di annullamento. Prot. n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_;

avendo il Co.Re.Co. comunicato di non avere riscontrato vizi di legittimità (Art. 46, comma 5). Prot. n. \_\_\_\_\_  
del \_\_\_\_\_

Dalla Residenza comunale, li -3 APR. 1992



IL SEGRETARIO COMUNALE

Schiavone Dr. Giampiero